



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale:
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara
P.Iva: 01397530682

Prot. 0137726/21

Pescara, 14/10/2021

**Ai Direttori delle UU.OO.CC. ed ai Dirigenti Responsabili delle
UU.OO.SS.DD. e delle UU.OO.SS. afferenti ai Dipartimenti
Amministrativi e Tecnici
SEDE**

Oggetto: Disposizioni in materia di lavoro agile valide a decorrere dal 15/10/2021.

Con la presente, si comunica che, per effetto del D.P.C.M. del 23/09/2021, a decorrere dal 15/10/2021, il lavoro agile cessa di essere una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per i lavoratori fragili. Ciò significa che si torna al regime previgente all'epidemia pandemica, disciplinato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*", così come modificata dai successivi provvedimenti normativi.

Il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021, attuativo del DPCM surrichiamato, impone alle amministrazioni di richiamare in presenza i dipendenti adibiti alle attività a diretto contatto con l'utenza, sia per l'espletamento del lavoro allo sportello, sia per assicurare comunque il lavoro di back office e prevede che ogni amministrazione adotti le misure organizzative necessarie all'attuazione delle indicazioni in essa previste, entro i 15 giorni successivi alla data del 15 ottobre 2021.

Per quanto sopra, nel periodo compreso dal 15 al 31 ottobre 2021, l'accesso al lavoro agile non emergenziale dovrà garantire le seguenti condizioni:

- che non venga pregiudicata o ridotta la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- che venga assicurata la prevalenza, per ciascun dipendente, del lavoro in presenza;
- che sia garantita un'adeguata rotazione del personale autorizzato al lavoro agile;
- che si proceda alla sottoscrizione di un accordo individuale con ciascun dipendente, redatto secondo il modello allegato alla presente.

Preme, infine, evidenziare che non è consentito adibire al lavoro agile i dipendenti che non siano in possesso della certificazione verde COVID-19, in quanto ciò costituisce un'elusione dell'obbligo, introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, di possedere e di esibire la suddetta certificazione.

Alla luce di quanto suesposto,

SI DISPONE CHE

- dal 15 ottobre 2021, occorre favorire il rientro in presenza del personale, pur sempre nel rispetto delle vigenti prescrizioni sanitarie in materia di distanziamento sociale, nonché delle altre misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19;
- a decorrere dalla predetta data e nelle more che venga adottato il regolamento aziendale che disciplini il ricorso al lavoro agile non emergenziale, sarà possibile autorizzare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - non venga pregiudicata o ridotta la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
 - venga assicurata la prevalenza, per ciascun dipendente, del lavoro in presenza;
 - sia garantita un'adeguata rotazione del personale autorizzato al lavoro agile;
 - venga sottoscritto un accordo individuale con ciascun dipendente autorizzato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, redatto secondo il modello allegato alla presente;



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale:
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara
P.Iva: 01397530682

- fino al 31 dicembre 2021, nei confronti dei lavoratori fragili di cui all'art. 26, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dovrà essere adottata ogni soluzione utile a garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e nel rispetto della categoria professionale di inquadramento, al fine di tutelare l'incolumità dei predetti lavoratori, maggiormente esposti al rischio di contagio;
- è fatto divieto di adibire al lavoro agile i dipendenti che non siano in possesso della certificazione verde COVID-19.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale:
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara
P.Iva: 01397530682

Accordo individuale per la prestazione in lavoro agile

La/Il sottoscritta/o _____,
dipendente dell'ASL Pescara con il profilo di _____ in servizio
presso l'Unità Operativa _____
e

la/il sottoscritta/o _____ Direttore/Dirigente
Responsabile dell'Unità Operativa _____;

Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

che il/la dipendente, come meglio sopra identificato/a, è ammesso/a a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini ed alle condizioni di seguito indicate ed in conformità alle prescrizioni stabilite nella disciplina sopra richiamata:

- data di avvio prestazione in modalità lavoro agile: _____
- data di fine della prestazione lavoro agile: _____
- indicazione delle principali attività da svolgere da remoto:

_____.

Trattamento giuridico ed economico, disposizioni organizzative, obblighi di riservatezza e di sicurezza sul lavoro:

1 - Lo svolgimento, da parte del dipendente, della prestazione lavorativa in modalità agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che resta regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi.

2 - La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.

3 - La modalità di lavoro agile si svolge senza precisi vincoli di orario, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale contrattualmente previsti.

4 - Il lavoratore deve rispettare il riposo quotidiano e il riposo settimanale come previsti dalla normativa vigente.

5 - Al lavoratore è riconosciuto il diritto alla disconnessione per la pausa pranzo. Inoltre, come previsto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i lavoratori video-terminalisti sono tenuti ad effettuare una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro.

6 - Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive né permessi brevi e altri istituti che comportano riduzioni d'orario.

7 - Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, numero 81, sono assolti dall'ASL Pescara in via telematica, mediante accesso al seguente link:

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html>.

Data _____

Firma del Direttore/Dirigente Responsabile

Firma del dipendente
